



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 DEL 12/04/2013**

Determinazione aliquote imposta municipale propria, a valere per l'esercizio 2013.

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di aprile con inizio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Consigliere	Sì
2. BALDI Cesare - Consigliere	Sì
3. BARELL Roberto - Consigliere	No
4. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
5. BIELER Luca - Consigliere	Sì
6. BIELER Vanda - Consigliere	Sì
7. CARLEO Massimiliano - Consigliere	No
8. CHIAVENUTO Luigi - Presidente	Sì
9. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	Sì
10. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
11. DE FABIANI Gian Carlo - Consigliere	Sì
12. FRESC Daniela - Vice Sindaco	Sì
13. GALLO Andrea - Consigliere	Sì
14. LAURENT Lidia - Consigliere	Sì
15. VINCENT Anna Maria - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 15. In carica n. 15. Presenti n. 13. Assenti giustificati n. 2. Si fa menzione che il Signor Alliod Mattia assume la carica di Consigliere comunale, dopo la convalida di cui alla deliberazione n. 9 in data odierna. Il Signor Curtaz Fabrizio assume la carica di Consigliere comunale, dopo la convalida di cui alla deliberazione n. 8 in data odierna. Il Consigliere comunale Carleo Massimiliano entra alle ore 18,50 durante la trattazione del punto 6. Assiste alla seduta il Segretario Elvina CONSOL. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Determinazione aliquote imposta municipale propria, a valere per l'esercizio 2013.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- ✓ l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge n. 214/2011), ha istituito, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'imposta municipale propria. L'imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- ✓ l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ✓ la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato articolo 13;
- ✓ la legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), pur mantenendo la medesima impostazione del tributo introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'articolo 1, comma 380, ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare:

“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013-2014:

 - a) *è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*
 - b) *è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,90 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,90 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di*

spettanza dei comuni. a seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

- c) La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata dalla somma di 890,50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,50 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;*
- d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:*
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e f);*
 - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;*
 - 3) della dimensione demografica e territoriale;*
 - 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;*
 - 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;*
 - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
 - 7) Dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;*
- e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;*
- f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;*
- g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*
- h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;*

- i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.*
- ✓ a fronte di tale nuova impostazione normativa, il tributo versato dai contribuenti è di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, che è riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;
 - ✓ a decorrere dall'anno 2013, il Comune non può mantenere le eventuali aliquote agevolate introdotte nel 2012 con riferimento agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, dovendo essere ripristinata per legge in relazione a tali cespiti, la sola aliquota di base dello 0,76 per cento, con facoltà di aumento della medesima sino a 0,3 punti percentuali;
 - ✓ la lettera h) del citato articolo 1, comma 380, della legge 228/2012, ha sancito che il comma 17 dell'articolo 13 della legge 214/2011, continua ad applicarsi nei soli territori delle Regione Friuli-Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la conseguenza che la maggiore entrata derivante dall'incremento del gettito dovuto al nuovo criterio di riparto del gettito dell'Imposta municipale propria, è di competenza dello Stato. Spetta alla Regione Autonoma Valle d'Aosta assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ad aliquota di base degli enti ricadenti nel proprio territorio;
 - ✓ in attesa che sia definito l'effettivo importo a carico dei Comuni, in apposita voce di spesa del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, è stato accantonato il maggior gettito IMU previsto, calcolato quale differenza tra il gettito IMU 2013, al netto del gettito IMU stimato derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e il gettito IMU 2012, stimati ad aliquota di base;
 - ✓ lo stesso articolo 1, comma 382 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede alla lettera i) che gli importi relativi alle lettere a), c), e), e f), tra cui anche l'aliquota di base applicabile sui fabbricati di categoria D produttivi e l'eventuale aumento dell'aliquota applicabile dal Comune, possano essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'Imposta Municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi sempre ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012, presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;
 - ✓ i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011), ubicati nei comuni classificati montani, sono esenti ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 comma 1ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44;

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le aliquote stabilite con il presente provvedimento potranno peraltro essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio.

Richiamati:

- ◆ il regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione n. 30 del 29.10.2012;
- ◆ l'articolo 1 della Legge regionale 16.12.1997, n. 40 che dispone *“gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti di legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato”*;
- ◆ l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- ◆ l'articolo 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito, per l'anno 2013, al 30 giugno 2013;
- ◆ l'articolo 8, comma 15, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. modificazioni di leggi regionali.”*, che ha prorogato al 28 febbraio 2013 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 *“Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- l'articolo 13 della legge 214/2011, in materia di imposta municipale propria, nonché il comma 15 che recita *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul*

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Il Sindaco procede quindi all'illustrazione delle aliquote proposte e, dopo attenta valutazione e discussione, non avendo nessun altro consigliere richiesto la parola, il Sindaco propone di porre ai voti la proposta complessiva, così come illustrata.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del relativo bilancio di previsione e, procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 13

Astenuti n. 4 (Alliod Mattia, Bieler Vanda, Laurent Lidia e Vincent Anna)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari nessuno

Visto l'esito della votazione

delibera

- 1. Stabilire**, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa dettagliate, le sottoindicate aliquote dell'imposta municipale propria, a valere per l'esercizio **2013**:
 - a. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al **9,6 (nove virgola sei) per mille**;
 - b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al **4 (quattro) per mille**, con una detrazione pari a € 200,00=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre alla detrazione di € 50,00= per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.00=;
 - c. aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul

reddito delle società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011):

c.1 aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, locati nell'anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**

c.2 aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4 pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**

c.3 aliquota per immobili di categoria catastale D, escluso D10, pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**

c.4 aliquota per immobili di categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, locati nell'anno solare per un minimo di 200 (duecento) giorni anche non continuativi, a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, pari al **6 (sei) per mille**

L'applicazione delle aliquote stabilite ai precedenti punti c.1 e c.4 è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2013, di copia del contratto di affitto, stipulato nelle forme previste dalla legge e di apposita autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito.

- d. aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (articolo 13 comma 9 bis della legge 214/2011) pari al **7,6 (sette virgola sei) per mille**.
- e. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011), ubicati nei comuni classificati montani, sono esenti ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 comma 1ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 444 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, le aliquote stabilite con il presente atto amministrativo potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio.

3. Trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO
(F.to : Elvina CONSOL)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile sul presente atto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B del Regolamento comunale di Contabilità vigente.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente atto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto A del Regolamento comunale di Contabilità vigente.

Dichiaro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità vigente l'ininfluenza del parere di regolarità contabile sul presente atto.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

Gressoney-Saint-Jean, lì 12/04/2013

IL SEGRETARIO
(F.to Elvina CONSOL)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 16-apr-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 16-apr-2013

IL RESPONSABILE
(F.to Sara Siragna)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 16-apr-2013

IL SEGRETARIO
(F.to Elvina CONSOL)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 16-apr-2013

IL SEGRETARIO
(Elvina CONSOL)